Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 19 luglio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 165 DEL 19 LUGLIO 1943-XXI:

ORDINI CAVALLERESCHI

Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni.

(1940)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 3 maggio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1943-XXI, registro 4 Africa Italiana, foglio 67.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Libia:

CROCE DI GUERRA

Ercolani Giuseppe fu Cesare e fu Domenica Vittore, nato ad Ascoli Piceno il 26 novembre 1900, sergente maggiore del Genio R. T. del Regio Corpo truppe coloniali della Cirenaica. — Durante un combattimento, inviato a prestar servizio, colla sua stazione radio, presso altra colonna, perdeva il collegamento per l'asperità di terreno e la celerità di movimento della colonna stessa. Pur di condurre a termine la propria missione, con pochissimi libici, affrontava nuclei ribelli di gran lunga superiori di forze, teneva loro testa per lunghe ore, infliggeva al nemico sensibili perdite e riusciva, dopo lungo estenuante percorso in pieno deserto, a portare in salvo i suoi uomini e il materiale al completo. Già distintosi in precedenti combattimenti per ardimento e valore personale. — Caf Telem, 12 luglio 1927-V.

Tracchia Ruggero di Vincenzo e di Vecchiotti Teresa, nato il 2 giugno 1884 a Roma, capitano s.p.e. del II battaglione indigeni eritreo. — Durante l'attacco al fortino di Agilat, alla testa della propria compagnia, infrangeva, dopo sei ore di violentissima lotta, la tenace resistenza di forti mehalle ribelli, trascinando con l'esempio i propri ascari al corpo a corpo, che decideva della vittoria. Confermava così le non comuni doti di ardimento già dimostrate nella precedente giornata a Gedida e forniva nell'intero periodo della campagna chiari esempi di valore personale e sprezzo del pericolo. — Tripolitania, 16 gennaio-31 agosto 1917.

(2231)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 maggio 1943-XXI, n. 626.
Finanziamento delle spese di guerra della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle somme già autorizzate con precedenti provvedimenti, è data facoltà al Ministro per la marina di assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite di lire dieci miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati a termini del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, convertito nella legge 11 aprile 1941-XIX, n. 289.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla inscrizione nello stato di previsione del Ministero della marina delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 18 maggio 1943-XXI, n. 627.
Aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1430, recante modificazioni all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929-VIII, n. 2294, e modificato dal R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 966, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2481; dal R. decreto-legge 3 febbraio 1941-XIX, n. 114, convertito in legge con la legge 15 maggio 1941-XIX, n. 508; dalla legge 25 luglio 1941-XIX, n. 911, e dal R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 285, convertito in legge con la legge 27 giugno 1942-XX, n. 873;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali, previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1430, e successive modificazioni, è temporaneamente aumentato di 10.000 posti di carabinieri ausiliari.

Art. 2.

Il riassorbimento dell'aumento di organico previsto dall'art. 1 del presente decreto sarà effettuato entro sei mesi a partire dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.
Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 56. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 maggio 1943-XXI, n. 628.
Composizione della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita delle decorazioni al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto l'art. 11 del R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;
Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;
Visto il R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e perdita delle decorazioni al valor militare, modificato dai Regi decreti 24 aprile 1935-XIII, n. 652; 1° marzo 1938-XVI, n. 1187; 7 aprile 1941-XIX, n. 609, e 14 dicembre 1942-XXI, n. 1830;
Visto il R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1480, che estende al tempo di pace per la concessione della croce al valor militare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la funzione consultiva sulle proposte di concessione di medaglie o di croci al valor militare, che il Ministro per la guerra, per la parte di sua competenza, intenda presentare alla Sovrana sanzione, la Commissione militare unica di cui all'art. 1 del R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422, è così costituita:

Presidente:
un generale di Corpo d'armata comandante designato d'Armata o un generale di Corpo d'armata;

Membri effettivi:
due generali di Corpo d'armata;
sei generali del Regio esercito, promiscuamente di divisione o di brigata;
tre ammiragli;
tre generali della Regia aeronautica;
tre generali della Milizia volontaria sicurezza nazionale;

Membri supplenti:
un generale di Corpo d'armata;
dodici generali del Regio esercito, promiscuamente di divisione o di brigata;
tre ammiragli;
tre generali della Regia aeronautica;
tre generali della Milizia volontaria sicurezza nazionale.

Art. 2.

Per i casi di competenza del Ministro per la guerra, in ordine alle proposte di concessione di medaglie o di croci al valor militare, il presidente della Commissione militare unica, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha facoltà di suddividere la Commissione stessa in due o tre sottocommissioni, ciascuna costituita come segue:

Presidente:
un generale di Corpo d'armata;

Membri effettivi:
due generali del Regio esercito, promiscuamente di divisione o di brigata;
un ammiraglio;
un generale della Regia aeronautica;
un generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale;

Membri supplenti:
quattro generali del Regio esercito, promiscuamente di divisione o di brigata;
un ammiraglio;
un generale della Regia aeronautica;
un generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale.

Quando il presidente della Commissione unica si avvale della facoltà prevista dal precedente comma, una delle sottocommissioni è da lui presieduta.
Lo stesso presidente ripartisce il lavoro tra le varie sottocommissioni, alle quali dà le direttive di massima che ritiene opportune.

Art. 3.

Le funzioni di segretario nella Commissione militare unica e in ciascuna delle sottocommissioni di cui ai precedenti articoli sono affidate, rispettivamente, ad un ufficiale del Regio esercito di grado non inferiore a tenente colonnello, designato dal Ministro per la guerra.

Art. 4.

Per la Commissione militare unica e per ciascuna delle sottocommissioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano, in quanto non contrastanti con le norme del presente decreto, le disposizioni contenute nel R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422, e successive modificazioni.
Le deliberazioni della Commissione militare unica e delle sottocommissioni predette sono prese a maggioranza di voti e con l'intervento di tutti i rispettivi membri, sostituendo i membri effettivi, in caso di assenza o di legittimo impedimento, con i membri supplenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Per la parte di competenza dei Ministri per la marina e per l'aeronautica in ordine alle proposte di concessione e di perdita delle medaglie e delle croci al valor militare, nonchè per la parte di competenza dei Ministri per l'Africa Italiana e per la guerra limitatamente alle proposte di perdita delle medaglie e delle croci al valor militare, restano ferme le disposizioni del R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422, e successive modificazioni.

Il terzo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 609, non si applica per le proposte di concessione di medaglie e di croci al valor militare concernenti il personale della Milizia volontaria sicurezza nazionale proveniente dalla forza in congedo del Regio esercito. Per tali proposte la Commissione militare consultiva sarà costituita ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Quando trattasi di proposte di concessione di medaglie e di croci al valor militare di competenza del Ministro per l'Africa Italiana, fa parte della Commissione o delle sottocommissioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, in sostituzione di uno dei membri effettivi, ufficiali generali del Regio esercito, il capo dell'ufficio militare del Ministero dell'Africa Italiana, oppure un ufficiale generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana in servizio permanente effettivo se trattisi di proposte concernenti personale appartenente al Corpo stesso; mentre due degli altri membri effettivi dovranno possibilmente essere scelti tra ufficiali che abbiano prestato servizio in colonia.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore per la durata dell'attuale stato di guerra e fino ad un anno dopo la cessazione di esso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 57. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 maggio 1943-XXI, n. 629.

Estensione dell'uso del nastro azzurro alla croce al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, relativo alla concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, e sue successive modifiche;
Visto il R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1480, relativo all'estensione al tempo di pace della croce al valor militare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 25 del R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le disposizioni in vigore per quanto riguarda le insegne metalliche ed i brevetti, il distintivo delle decorazioni al valor militare è identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi.

Tale distintivo è costituito da un nastrino di seta di colore turchino celeste della larghezza di trentasette millimetri.

Esso è privo di contrassegni per la croce al valor militare e contrassegnato invece da una stellina a cinque punte di bronzo e di argento, rispettivamente per le medaglie al valor militare di bronzo e di argento.

Per la medaglia d'oro al valor militare, il medesimo distintivo è contrassegnato da una stellina a cinque punte di oro, inquadrata in un piccolo fregio di fronde d'alloro dello stesso metallo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 49 — MANCINI

REGIO DECRETO 14 luglio 1943-XXI, n. 630.

Dichiarazione dello stato di guerra dei territori delle provincie di Frosinone, Rieti, Terni, Perugia, Siena, Arezzo, Firenze, Pistoia, Littoria, Viterbo, Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca, Apuania, La Spezia, Genova, Udine, Gorizia, Trieste e Pola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415,
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione delle disposizioni dell'anzidetta legge di guerra, a decorrere dalle ore 24 del giorno 10 giugno 1940-XVIII, nei territori dello Stato;
Visto il R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383, concernente la modificazione dei limiti del territorio metropolitano dello Stato dichiarato in stato di guerra;
Visto il R. decreto 10 aprile 1941-XIX, n. 221, concernente la dichiarazione dello stato di guerra del territorio del versante adriatico e di quello delle isole italiane dell'Adriatico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il territorio delle provincie di Frosinone, Rieti, Terni, Perugia, Siena, Arezzo, Firenze, Pistoia e quello delle provincie di Littoria, Viterbo, Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca, Apuania, La Spezia, Genova, Udine, Gorizia, Trieste e Pola non compreso nei Regi decreti 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383, e 10 aprile 1941-XIX, n. 221, sono dichiarati in stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 74. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 maggio 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno (ditta Lettiero Cuomo fu Clemente).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Lettiero Cuomo fu Clemente e comune di Villa Literno e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Lettiero Cuomo fu Clemente, livellario al comune di Villa Literno, foglio di mappa 15, particella 31, per la superficie di Ha. 0.41.28 e con l'imponibile di L. 8,26.

Detto fondo confina con il fosso S. Angelo, con la proprietà Verde Tammaro fu Pasquale, con il fosso S. Sossio, con la proprietà Paone Alfonso fu Nicola;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 aprile 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1400 (millequattrocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1943-XXI
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 8. — D'ELIA

(2416)

REGIO DECRETO 18 maggio 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Martino a Coltura » nel bacino del Volturno (ditta Sementini Bernardo ed altri).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 26 dicembre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera.

Fondo denominato « S. Martino a Coltura » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Sementini Bernardo, Maddalena, Giuseppe, Antonio, Olindo, Arturo e Maria fu Castrese e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Sementini Bernardo, Maddalena, Giuseppe, Antonio, Olindo, Arturo e Maria fu Castrese, proprietari, e Noviello Teresa fu Giuseppe ved. Semen-

tini, usufruttuaria in parte, livellari al comune di Castelvolturno, foglio di mappa 25, particella 20, per la superficie di Ha. 0.53.32 e con l'imponibile di lire 63,98.

Il fondo confina con la strada vicinale S. Martino a Coltura, con le proprietà di Sementini Bernardo fratelli e sorelle fu Castrese, di Montesano Giovanni fu Giuseppe ed altri, di Traettino Rocco di Giuseppe.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 aprile 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Martino a Coltura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1943-XXI
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 187. — LESEN

(2417)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1943-XXI.

Messa in liquidazione della Soc. An. It. Fox Film Corporation, con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1942-XX con il quale fu sottoposta a sequestro la Soc. An. It. Fox Film Corporation, con sede in Roma;

Vista la relazione del sequestratario;

Considerato che l'azienda suddetta trovavasi già in liquidazione prima della sottoposizione a sequestro;

Visto l'art. 8 della legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La Soc. An. It. Fox Film Corporation, con sede in Roma, già sottoposta a sequestro, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il Cons. naz. avv. Gino Pierantoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(2475)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1943-XXI.

Estensione del tesseramento dei grassi alimentari ai pubblici esercizi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Considerata la necessità, per cause dipendenti dallo stato di guerra, di estendere il tesseramento dei grassi alimentari ai pubblici esercizi;

Decreta:

Art. 1.

La somministrazione dei pasti nei pubblici esercizi di categoria speciale, prima, seconda e terza, è subordinata all'uso delle carte annonarie relative ai grassi, con la decorrenza e secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 9 del decreto Ministeriale 17 settembre 1941-XIX, è vietato, con decorrenza immediata, il passaggio dei pubblici esercizi dalle categorie superiori alla quarta categoria.

Art. 3.

Le infrazioni al presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Roma, addì 16 luglio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2476)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 giugno 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare un immobile sito in Gavirate (Varese).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Vista la necessità di impiantare un campo premarinaro in Gavirate (Varese), che per tale campo è opportuno acquistare il terreno di proprietà del sig. Lanzavecchia Gaetano fu Arturo;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato del 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare dal sig. Lanzavecchia Gaetano fu Arturo, rappresentato dalla propria madre signora Caldera Adele ved. Lanzavecchia, l'appezzamento di terreno posto nel comune censuario ed amministrativo di Gavirate, distinto in catasto ai mappali 1830, 1829, 2358, per il prezzo complessivo di L. 24.836,50 (ventiquattromilaottocentotrentasei e 50 centesimi), e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Varese per la stipula dell'atto.

Roma, addì 14 giugno 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(2464)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 26 giugno 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad accettare la donazione di un fabbricato disposta dal comune di Casola Valsenio.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Visto che il comune di Casola Valsenio (Ravenna), con deliberazione n. 96 del 21 settembre 1939-XVII, approvata dalla Commissione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno nell'adunanza del giorno 8 marzo 1940-XVIII, ha donato alla Gioventù italiana del Littorio il fabbricato denominato Ricreatorio dell'Immacolata posto in Casola Valsenio;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Vista l'opportunità di accettare tale donazione;

Visto il decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato del 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad accettare la donazione disposta dal comune di Casola Valsenio del fabbricato denominato Ricreatorio dell'Immacolata, posto in Casola Valsenio, distinto in mappa nel nuovo catasto al foglio 20 col. n. 15, con annesso terreno di mq. 1210 recinto (partita 505 fabbricati), e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Ravenna a compiere gli atti necessari per l'accettazione della donazione.

Roma, addì 26 giugno 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(2448)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 16 luglio 1943-XXI - N. 132

Paese	Cambio	Paese	Cambio
Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67076
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Titolo	Corso
Rendita 3,50 % (1906)	88,15
Id. 3,50 % (1902)	85,60
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % (1935)	80,45
Redimib. 3,50 % (1934)	70 —
Id. 5 % (1936)	91,30
Id. 4,75 % (1924)	494,75
Obblig. Venezie 3,50 %	97 —
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,125
Id. 5 % (1944)	95,175
Id. 5 % (1949)	87,10
Id. 5 % (15-2-50)	85,85
Id. 5 % (15-9-50)	85,25
Id. 5 % (15-4-51)	85,70

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-V, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 3 luglio 1943-XXI, si conferiscono al comm. dott. Domenico Palermo, commissario della Società anonima cooperativa « L'Azzurra », di Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1942-XXI.

La relativa deliberazione, per avere efficacia, dovrà riportare l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 luglio 1943-XXI, si prorogano al 30 settembre 1943-XXI, i poteri conferiti ai signori comm. rag. Umberto De Medici e comm. rag. Igino Pellerano, rispettivamente commissario e vice commissario della Società anonima cooperativa Nuova cooperativa di consumo del Prado, con sede in Apuania-Massa.

Le deliberazioni che saranno adottate dal suddetto commissario con i poteri del Consiglio di amministrazione per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 luglio 1943-XXI, si prorogano al 31 dicembre 1943-XXII, i poteri conferiti al comm. dott. Francesco Maria Magrini, commissario della Società anonima cooperativa « Pulchra Domus », con sede in Roma.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 luglio 1943-XXI, si prorogano al 31 agosto 1943-XXI i poteri conferiti all'avv. Antonio Capasso, commissario della Società anonima cooperativa fra i Portatori Esterni di Roma Termini (P.E.R.T.), di Roma, e si conferiscono le facoltà dell'assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata alla approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 13 luglio 1943-XXI, si rettificano i precedenti provvedimenti in data 3 maggio e 31 agosto 1942-XX, 19 febbraio e 1° giugno 1943-XXI, nella sola parte riguardante la denominazione della Società anonima cooperativa « Consorzio cooperativo produttori latte », di Novara, che deve essere invece, Società Cooperativa Anonima Latte Alimentare « S.C.A.L.A. », con sede in Novara.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 13 luglio 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo di Garabiolo e paesi limitrofi, con sede in Garabiolo, e si nomina commissario il sig. Pozzi Angelo fu Eduardo.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 13 luglio 1943-XXI, i poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa agraria sabina, con sede in Canneto Sabino, sono prorogati al 31 dicembre 1943-XXII.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 13 luglio 1943-XXI, si rettifica il precedente provvedimento in data 13 agosto 1942-XX, soltanto nella parte che riguarda il nome del commissario della Cantina sociale cooperativa di Este che è *Marcello* Carlotto, anzichè *Guglielmo* Carlotto.

(2477)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 luglio 1943-XXI, è stato concesso l'exequatur al signor Luzio Lansel, vice console di Svizzera a Livorno.

(2469)

CONCORSI ED ESAMI

REGIA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 15 febbraio 1941-XIX ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1940-XIX;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto Ministeriale 23 aprile 1942-XX;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al suindicato concorso:

1. Rodanò Rosa di Epifanio Giuseppe . punti 54,25/100
2. Aronica Rosaria di Filippo . . . . . » 49,31/100
3. Pirrello Maria fu Giuseppe . . . . . » 49,12/100
4. Burruano Giuseppina Antonina fu Salvatore . . . . » 48,82/100
5. Anzaldi Francesca di Rosario . . . . » 48,37/100
6. Amato Marianna fu Salvatore . . . . » 45,75/100
7. Giuliana Luigia di Giovanni . . . . » 45,75/100
8. Curatolo Luigia di Gaetano . . . . . » 44,68/100
9. Sferrazza Angela di Irene . . . . . » 43,10/100
10. Ferrara Rosa fu Luigi . . . . » 36,06/100
11. Tona Calogera di Giuseppe . . . . . » 35,62/100

Art. 2.

Le sottosegnate candidate ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa provincia al 30 novembre 1940-XIX, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per i posti a fianco indicati:

Rodanò Rosa di Epifanio Giuseppe, per la condotta ostetrica di Caltanissetta;

Aronica Rosaria di Filippo, per la condotta ostetrica di Montedoro.

Il presente decreto viene pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Caltanissetta e nei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 18 giugno 1943-XXI

Il Prefetto.

(2312)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.